

COPIA



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027 Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272 Fax 0382815031
Codice Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Numero: 50

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 20
DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL
31/12/2021**

Data: 29/12/2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Pubblica Ordinaria di 1° convocazione:

Su numero 13 componenti risultano:

<i>NOME E COGNOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
MICHELE SCONFETTI	PRESIDENTE	X	
ELISA OLGA BERGAMASCHI	SINDACO	X	
BARBARA MARIA ARBINI	VICE SINDACO	X	
MARCO CHERUBINI	CONSIGLIERE	X	
ELEONORA GIORGI	CONSIGLIERE	X	
VINCENZO VINCI	CONSIGLIERE	X	
LUIGI ALBERTO ORLANDI	CONSIGLIERE	X	
JAKELIN RE	CONSIGLIERE	X	
SIMONE MARCHESONI	CONSIGLIERE	X	
CHIARA ROCCA	CONSIGLIERE		X
CLARA VALENTI	CONSIGLIERE	X	
ALESSIO RUDOLPH	CONSIGLIERE	X	
FAUSTINO GIANI	CONSIGLIERE		X
TOTALE		11	2

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale D.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA.

Il Sig. MICHELE SCONFETTI, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*” (GU n.210 del 8-9-2016) come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione C.C. n° 8 del 23.04.2015, al fine di ottemperare alle prescrizioni normative;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con delibera consiliare n. 41 del 29.09.2017, confermando la dismissione della partecipazione societaria in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 T.U.S.P. non ravvisandosi l'esigenza di un ulteriore mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

RICHIAMATE

- la deliberazione C.C. n° 51 del 16.11.2018 a oggetto “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.lgs 19.08.2016 n. 175, correttivo 16.06.2017 n. 100*”;
- la deliberazione C.C. n° 45 del 30.12.2019 a oggetto “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, correttivo 16.06.2017 n. 100*”;
- la deliberazione C.C. n° 57 del 20.11.2020 a oggetto “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, correttivo 16.06.2017 n. 100*”;
- la deliberazione C.C. n° 63 del 22.12.2022 a oggetto “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs 19.08.2016 n. 175, correttivo 16.06.2017 n. 100*”;

con le quali si è confermato di dismettere la partecipazione detenuta in ASM Vigevano e Lomellina S.p.A., ritenuta non più indispensabile per il conseguimento da parte del Comune di Gropello Cairoli degli interessi di carattere generale rappresentati dallo svolgimento dei servizi di pubblica utilità;

PRESO ATTO CHE:

- Il Comune ha intrapreso le procedure amministrative per l'attuazione di quanto deliberato, comunicando più volte ad ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. la volontà di recedere dalla partecipazione ed offrendo alla medesima di acquisirne la partecipazione;
- A seguito di richiesta, nessuno dei Comuni che detengono partecipazioni in ASM ha espresso manifestazione d'interesse ad acquisire le quote detenute dal Comune di Gropello Cairoli;
- Con nota prot. 9673 del 6 novembre 2019, sollecitata in data 12.11.2020, viene richiesto ad ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. di voler esprimere una valutazione in merito alle modalità e condizioni di cessione, alla luce del quadro normativo vigente e delle disposizioni statutarie;
- In data 08.02.2021 n. prot. 1234, ASM Vigevano e Lomellina invia comunicazione in cui informa il nostro Ente di aver inoltrato richiesta all'Autorità Territoriale Ottimale (ATO) di Pavia, per esprimersi in merito alla possibilità per il Comune di Gropello Cairoli di continuare a gestire in house il servizio idrico integrato attraverso Pavia Acque S.c.a.r.l., società collegata ad ASM Vigevano e Lomellina;
- A seguito della sopracitata comunicazione, ATO Pavia risponde in data 08.02.2021, a noi trasmessa con nota acquisita al protocollo atti n. 10194 del 19.11.2021, riferendo di aver trasmesso la documentazione alla Provincia di Pavia, ritenuta competente in materia;
- Sollecitato a riguardo ATO Pavia afferma di non aver ricevuto nessun riscontro dalla Provincia di Pavia;

PRESO ATTO altresì di quanto disposto dall'art. 20 del TUSP, che fa obbligo alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente ed entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione sono corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

RITENUTO di confermare la volontà di dismettere la partecipazione in ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. come espresso nella Relazione Tecnica allegato A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, unitamente all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate all. to A1);

CONSIDERATA la necessità di adempiere entro la scadenza prevista dalla normativa in oggetto;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000;

VISTO il parere del Revisore dei conti, rilasciato con verbale n. 35 del 14/12/2022;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Il Presidente mette ai voti la proposta illustrata con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Voti astenuti n. 0
Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. Di ottemperare con la presente gli obblighi di cui all'art. 20 comma 1 del TUSP, approvando l'allegata relazione e quindi attuare gli atti necessari a concludere le procedure amministrative per la dismissione della partecipazione societaria.
2. Di disporre affinché copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia nonché alla società partecipata dal Comune con le modalità indicate dall'art. 20 c. 3 del TUSP.

Successivamente, con Consiglieri presenti n. 11, Consiglieri votanti n. 11, voti favorevoli n. 11, voti astenuti n. 0, voti contrari n. 0

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Il Responsabile del Servizio
F.to SCHIAPACASSA ANTONIA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174

Il Responsabile del Servizio
Finanziario e Tributi
F.to MARIATERESA PALESTRA

C.C. 50/2022 - COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MICHELE SCONFIETTI

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA

Copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
D.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai Capigruppo consiliari in data
- E' divenuta esecutiva il per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
 - Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.
 - Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA